

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPEISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



ÞPOS BENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
İRÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 59/06

13 luglio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-438/04

Mobistar SA /Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

LE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI POSSONO FISSARE EX ANTE L'IMPORTO MASSIMO DEI PREZZI PER IL TRASFERIMENTO DI UN NUMERO DI TELEFONO MOBILE DA UN OPERATORE AD UN ALTRO

Le tariffe devono essere orientate ai costi in modo tale da non dissuadere i consumatori dall'uso della portabilità.

La direttiva servizio universale¹ prevede che, nell'ipotesi di cambiamento di operatore, tutti gli abbonati ai servizi di telefonia mobile che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli oneri diretti a carico del consumatore non agiscano da disincentivo all'uso di tale agevolazione.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), autorità nazionale di regolamentazione in tali settori in Belgio, ha fissato il costo di attivazione² per numero di telecomunicazione mobile trasferito a buon fine da un operatore ad un altro sulla base della

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

² I costi di attivazione sono definiti dalla normativa belga in materia come «i sovraccosti una tantum sorti per effetto del trasferimento di uno o più numeri mobili, oltre ai costi connessi al trasferimento di uno o più clienti mobili senza portabilità dei numeri verso un altro operatore o fornitore di servizi mobili ovvero per la cessazione della fornitura del servizio».

nozione di «costi teorici di un operatore mobile efficiente». L'operatore cedente³ può imputare all'operatore cessionario i costi di attivazione all'importo fissato dall'IBPT.

Ritenendo i costi di attivazione fissati dalla IBPT eccessivi, la Mobistar, un operatore di telefonia mobile che opera in Belgio, ha proposto ricorso dinanzi alla Cour d'appel di Bruxelles, che ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee diverse questioni pregiudiziali.

La Corte afferma, anzitutto, che **i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità dei numeri, ai sensi della direttiva, riguardano i costi connessi al traffico⁴ dei numeri trasferiti nonché i costi di attivazione sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per dare corso alle richieste di trasferimento di numero.**

I costi di attivazione, infatti, costituiscono una parte rilevante dei costi che possono essere ripercossi – direttamente o indirettamente – da parte dell'operatore cessionario sull'abbonato che intenda fare uso dell'agevolazione della portabilità del suo numero mobile. Se tali costi non fossero ricompresi nell'obbligo di controllo delle autorità regolamentari nazionali, la loro fissazione a livelli eccessivamente elevati da parte degli operatori cedenti, in particolare quelli già affermati sul mercato e in possesso di un ampio portafoglio clienti, rischierebbe di dissuadere i consumatori dall'uso di tale agevolazione, ovvero di renderla, di fatto, ampiamente illusoria.

Una volta verificato che le tariffe sono fissate in funzione dei costi, **la direttiva conferisce un certo margine di discrezionalità alle autorità nazionali** per valutare la situazione e definire il metodo che appare loro più idoneo al fine di assicurare la piena efficacia della portabilità, in modo tale che i consumatori non siano dissuasi dall'uso della detta agevolazione. Orbene, **tale margine di discrezionalità non è stato superato, nella specie, dalle autorità regolamentari nazionali.**

La Corte rileva quindi che **la direttiva non osta a che le autorità nazionali competenti fissino ex ante l'importo massimo dei prezzi per tutti gli operatori di telefonia mobile, in base ad un modello teorico di costi.**

La Corte rileva, infine, che l'organo designato a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni dell'autorità regolamentare nazionale **deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie** al fine di esaminare con cognizione di causa la fondatezza del ricorso, **ivi comprese le informazioni riservate.** Tuttavia, la tutela di tali informazioni nonché del segreto d'ufficio deve essere garantita ed adattata in modo da conciliarla con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia.

³ L'operatore cedente è l'operatore di una rete di telefonia mobile che cede un numero di telecomunicazione mobile, mentre l'operatore cessionario è l'operatore di telecomunicazione mobile al quale viene trasferito il numero di telecomunicazione mobile.

⁴ I costi connessi al traffico, ai sensi della normativa belga in materia, sono i «costi supplementari generati sulla rete da chiamate verso numeri trasferiti rispetto alle chiamate verso numeri non trasferiti».

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, CS, DE, EL, EN, ES, HU, IT, NL, PL, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-438/04>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*